

XVIII legislatura

Il diritto di petizione in prospettiva comparata: istituti e modelli a confronto

dicembre 2019
n. 190



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura

ufficio ricerche sulla legislazione
comparata e per le relazioni con il
C.E.R.D.P.



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Il diritto di petizione in
prospettiva comparata:
istituti e modelli a
confronto**

dicembre 2019
n. 190

a cura di: R. Di Cesare
ha collaborato: M. Mercuri

INDICE

<i>PREMESSA</i>	7
1. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO	9
2. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO FRANCESE	12
3. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO INGLESE	14
4. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO SPAGNOLO	17
5. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO TEDESCO	21
6. TAVOLA SINOTTICA	23

IL DIRITTO DI PETIZIONE IN PROSPETTIVA COMPARATA: ISTITUTI E MODELLI A CONFRONTO

Premessa

Il diritto di petizione esiste in moltissimi ordinamenti e risente di uno sviluppo plurisecolare di istanze originariamente rivolte alla pubblica autorità per ottenere giustizia o particolari provvedimenti. I fondamenti dell'istituto della petizione sono rinvenibili nell'ordinamento inglese¹. Nella sua evoluzione, la petizione ha conservato due aspetti che la caratterizzano: essere strumento a disposizione per chiedere un provvedimento amministrativo o giudiziario di favore (carattere particolare, la "petizione-plainte"²); essere un mezzo partecipativo nei confronti delle assemblee politico-rappresentative (carattere generale, "public petition"³). Negli ordinamenti contemporanei, è prevalsa la ragion d'essere del diritto di petizione imperniata sull'esigenza di mantenere la relazione tra la comunità e il potere politico, in particolare il Parlamento, attraverso un canale "aperto" e costante di comunicazione. Ciò, al fine di sottoporre al Legislatore istanze e sollecitazioni che avrebbero potuto trovare spazio nell'esercizio delle funzioni proprie delle Assemblee legislative.

Le modalità con cui gli ordinamenti hanno attuato tale diritto sono diverse. In generale, la petizione testimonia una certa "discrasia tra regolazione ed esercizio del diritto", nel senso che a fronte di una regolazione tendenzialmente molto diffusa si riscontra una sorta di trascuratezza nell'esercizio del diritto ad essa connesso⁴. A ciò si aggiunge che non sempre le petizioni hanno come unico destinatario le Assemblee parlamentari, sul modello italiano, ma possono essere rivolte ad altre autorità pur mantenendo una disciplina sostanzialmente identica (si vedano, tra gli altri, i modelli spagnolo e tedesco).

Con particolare riguardo alle petizioni rivolte all'organo legislativo, in alcuni casi sono stati creati appositi organi parlamentari chiamati ad esaminare le petizioni (ad es. Regno Unito, Germania, Spagna), con il risultato di una maggiore vitalità dell'istituto, mentre in altri non vi è un organismo specifico (ad es. Italia, Francia). Inoltre, nel quadro comparato si riscontra una regolazione

¹ L'istituto della petizione, in origine inteso quale diritto soggettivo a presentare al monarca reclami personali a fini risarcitori, è stato probabilmente esercitato sin dai tempi sassoni. Esso trova fondamento nella *Magna Charta* del 1215 e più esplicitamente nel 1406 (*Rotuli Parliamentorum*, 7 & 8 Hen. IV, No 63), ma è più consono riportare la nascita del diritto di petizione alla fase più moderna del parlamentarismo inglese successiva al *Bill of rights* del 1688, secondo cui "...it is the right of the subjects to petition the King, and all commitments and prosecutions for such petitioning are illegal". V. tra gli altri R. ORRÙ, *Art. 50*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Utet, 2006, p. 1003; A. COCCIA, *Art. 50*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Zanichelli, 1992, Tomo I, pp. 50-51.

² Ci si riferisce alla petizione come lamentela a carattere personale, A. COCCIA, *Art. 50*, in *Commentario della Costituzione*, cit., pp. 49-50.

³ P. RIDOLA, *Art. 50*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di V. CRISAFULLI e L. PALADIN, Cedam, 1990, pp. 338 e ss.

⁴ P. GIOCOLINACCI, *Note di diritto comparato sulla petizione*, in *Amministrare*, n. 3, 1978, p. 321.

"forte" dell'istituto in connessione con un certo numero di sottoscrittori, a cui sono collegate determinate conseguente procedurali in termini di obbligo di esame e di risposta, come riflesso di un "peso politico" maggiore; viceversa, ad una regolazione "debole" non corrisponde necessariamente un iter stringente né alcuna garanzia di trattazione.

Non va comunque dimenticato che, in quanto istituto che consente la partecipazione diretta del cittadino alla vita politica⁵, esso si affianca ad altri strumenti tra cui l'iniziativa legislativa popolare, non presente in tutti i sistemi giuridici, e il referendum.

Senza pretesa di sintetizzare il dibattito dottrinale sulla natura e sulle modalità di esercizio del diritto di petizione, si offre dunque al lettore una breve disamina dei caratteri peculiari dell'istituto in alcuni ordinamenti europei⁶, partendo proprio dall'individuazione delle summenzionate caratteristiche.

⁵ La petizione è intesa quale istituto con finalità di ordine politico, nel senso di "mezzo giuridicamente garantito di comunicazione del cittadino con l'autorità", F. COSSIGA, *Diritto di petizione e diritti di libertà*, in *Foro Padano*, vol.VI, 1951, p. 290. Secondo alcuni, più che un istituto di democrazia diretta, è un istituto di democrazia rappresentativa, perché serve a "sollecitare l'attività sia legislativa che ispettiva del Parlamento, che è l'organo di sintesi", P. GIOCOLINACCI, *La petizione alla Camere come momento rilevante di partecipazione individuale alla cosa pubblica*, in *Studi parmensi*, Vol. XXXV, 1984, p. 252.

⁶ Per una comparazione più ampia tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea si veda lo studio [The Right to Petition](#), 2015, predisposto dal Parlamento europeo.

1. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

In Italia, il diritto di petizione aveva ricevuto piena costituzionalizzazione nello Statuto albertino del 1848, secondo cui "ognuno" che fosse maggiore d'età aveva il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali le avrebbero fatte esaminare "da una Giunta"⁷. Già in epoca statutaria l'istituto della petizione iniziò ad assumere una connotazione più generale, perdendo a poco a poco l'originario significato particolarista quale presupposto per richiedere provvedimenti particolari, sovente di natura giurisdizionale. Ad esso tuttavia non poteva attribuirsi la natura di diritto politico, nel senso poi affermatosi nel regime repubblicano, nonostante si fosse registrata una progressiva "politicizzazione" dell'uso della petizione.

Attualmente, il diritto di petizione è disciplinato in **Costituzione**, all'**art. 50**, nel Titolo IV ("Rapporti politici") della Parte prima dedicata ai diritti e doveri dei cittadini⁸. L'art. 50 così dispone: "**Tutti i cittadini** possono rivolgere **petizioni alle Camere** per chiedere **provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità**". La petizione, quale atto di impulso nei confronti delle Assemblee legislative⁹, si differenzia dall'iniziativa legislativa popolare per quanto concerne: la titolarità (spetta a tutti i **cittadini** singolarmente senza alcun requisito particolare), la forma (non deve essere redatta secondo modalità tipizzate), l'oggetto (può non investire un atto legislativo) e le modalità di esercizio (non sono previste soglie numeriche). L'ambito materiale della petizione non è quindi individuato in maniera precisa, è sufficiente solo che miri ad interessi obiettivi e generali escludendo interessi personali, per la tutela dei quali del resto nell'ordinamento sono previsti altri strumenti di tipo giurisdizionale.

Sul piano del diritto parlamentare, **non esiste un organismo deputato esclusivamente all'esame delle petizioni**, le quali vengono trasmesse alle Commissioni permanenti per materia. Non è disciplinato in maniera differenziata l'istituto della petizione collettiva¹⁰, intesa come convergenza su un unico testo

⁷ M. DI NAPOLI, *Le petizioni parlamentari nell'Italia liberale (1848-1922)*, in *Nuovi studi politici*, nn. 3-4, 1996, p. 134.

⁸ In Costituzione è rimasta solo la funzione politica della petizione, F. COSSIGA, *Diritto di petizione e diritti di libertà*, cit., p. 294, come dimostra il fatto che l'esercizio del diritto di petizione non è attribuito ad ogni uomo, come nello Statuto albertino, ma al cittadino.

⁹ La petizione potrebbe avere una funzione di informazione e motivante dei provvedimenti potenzialmente assumibili dal Parlamento, P. GIOCOLI NACCI, *La petizione alla Camere come momento rilevante di partecipazione individuale alla cosa pubblica*, cit., pp. 252-253.

¹⁰ Il fatto che in Assemblea costituente, in sede di coordinamento, fu scelta l'espressione "tutti i cittadini" in luogo di "ogni cittadino" sembra privilegiare la dimensione collettiva dell'esercizio del diritto di petizione, L. CIAURRO, *Petizione collettiva e conflitti di attribuzione*, in *Rassegna parlamentare*, 1/1998, p. 370; secondo altri invece il valore della petizione sta proprio nella sua riferibilità al singolo, P. GIOCOLI NACCI, *La petizione alla Camere come momento rilevante di partecipazione individuale alla cosa pubblica*, cit., p. 253. La petizione collettiva è riconosciuta nella misura in cui la Carta costituzionale "non esclude che più individui possano presentare richiesta di provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità", S. CARBONARO, *I rapporti civili e i rapporti politici*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, a cura di P. CALAMANDREI e A. LEVI, Vol. I, 1950, p. 163.

delle adesioni di più sottoscrittori, né sono associate determinate conseguenze procedurali in caso di una certa consistenza di sottoscrittori.

All'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, i Regolamenti del Senato (1948-1950) e della Camera dei deputati (1949)¹¹ arricchirono molto l'istituto della petizione, prevedendo:

- l'accertamento dell'autenticità delle petizioni ad opera delle Commissioni permanenti,
 - al Senato, tale accertamento non era ulteriormente specificato, e non era disposto se la petizione era "presentata al Segretario generale da un senatore";
 - alla Camera, si accertava la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: che la petizione fosse accompagnata dalla fede di nascita del postulante e dal certificato di cittadinanza, che fosse legalizzata dal sindaco del comune dove il postulante dimorava; che fosse presentata alla Segreteria della Camera da un deputato;
- la previsione che le Commissioni riferissero ogni mese sulle petizioni (alla Camera le relazioni sulle petizioni erano messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avrebbero avuto la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni);
- la decisione, su proposta della Commissione o di un deputato/senatore circa la "presa in considerazione" o il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice (equivalente all'archiviazione);
- la possibilità, per uno o più deputati/senatori di presentare sulla petizione un ordine del giorno, che sarebbe stato considerato come una mozione e ne avrebbe seguito in tutto la procedura¹².

Questa impostazione è stata abbandonata già con le riforme regolamentari del 1971, che hanno modificato i meccanismi procedurali connessi alla petizione e i corrispondenti articoli dei due Regolamenti, rimasti pressoché immutati dal 1971 fino ad oggi.

La **procedura d'esame attuale** è contenuta negli articoli 140 e 141 del Regolamento del Senato e 33 e 109 del Regolamento della Camera¹³. In entrambi i Regolamenti, la petizione viene comunicata in sunto alle Assemblee e trasmessa alla Commissione permanente per materia¹⁴. Non è previsto un obbligo di esame

¹¹ Art. 92, 93 e 94 del Regolamento del Senato del 1948 e 105 e 106 del Regolamento della Camera del 1949.

¹² Tale possibilità sembra essere una derivazione della funzione di indirizzo e controllo che la petizione di fatto assunse nel regime statutario, specialmente nel rapporto tra Parlamento e Governo, anche in considerazione del fatto che essa poteva essere inviata al Ministro competente "con raccomandazione", M. DI NAPOLI, *Le petizioni parlamentari nell'Italia liberale (1848-1922)*, cit., pp. 137-140.

¹³ Si segnala che, nel Regolamento del Senato, gli articoli relativi alle petizioni sono collocate nel Capo XVII rubricato "Di alcuni procedimenti speciali", mentre nel Regolamento della Camera gli articoli relativi alle petizioni sono collocati nel Capo XXV, che chiude la parte seconda sul procedimento legislativo.

¹⁴ Nel solo Regolamento del Senato si precisa che il Presidente del Senato (e non più le Commissioni parlamentari) ha facoltà di disporre che sia accertata l'autenticità della petizione e la qualità di cittadino del proponente.

da parte delle Commissioni nè una periodicità fissa per riferire alle Assemblee. Le **modalità di presentazione** sono descritte [qui](#) per il Senato e [qui](#) per la Camera.

Qualora una petizione venga esaminata, si prospettano i seguenti scenari:

- in base al Regolamento del Senato,
 - se ha attinenza ai disegni di legge, viene discussa congiuntamente ad essi;
 - se non ha attinenza ai disegni di legge, le Commissioni possono deliberare la presa in considerazione o l'archiviazione. Nell'ipotesi di presa in considerazione, se non viene adottata una iniziativa legislativa, la petizione viene trasmessa al Governo dal Presidente del Senato con l'invito a provvedere¹⁵. Il presentatore viene informato della decisione adottata dal Senato;
- In base al Regolamento della Camera,
 - - la Commissione può votare una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte¹⁶;
 - - la Commissione può decidere di abbinarla ad un eventuale disegno di legge all'ordine del giorno;
 - - è possibile presentare una mozione su una o più petizioni.

Nella XVIII legislatura, al 20 novembre 2019 (dopo circa un anno e mezzo dall'inizio della legislatura), risultano presentate 447 petizioni al Senato e 390 petizioni alla Camera¹⁷.

¹⁵ Per un caso di presa in considerazione e di deliberazione dell'invito a provvedere si veda la [seduta](#) della 3^a Commissione, 15 settembre 2010.

¹⁶ Nelle intenzioni dei relatori sulla riforma del Regolamento della Camera del 1971 (V legislatura, [Doc. II, n. 1](#), la "nuova" disciplina dell'esame delle petizioni (come si è detto, rimasta inalterata dal 1971 fino ad oggi) recepiva una positiva innovazione consistente nell'utilizzo in Commissione dello strumento della risoluzione al fine di interessare il Governo ai problemi sollevati dalla petizione.

¹⁷ Per un confronto tra legislature durate 5 anni si riportano i seguenti dati: XVII legislatura (2013-2018), al Senato sono state presentate 1688 petizioni, mentre alla Camera 1384; XVI legislatura (2008-2013), al Senato sono state presentate 1687 petizioni e alla Camera 1644.

2. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO FRANCESE

In Francia, il diritto di petizione esiste dalla Rivoluzione francese¹⁸. La [Costituzione del 1958](#) menziona genericamente il diritto di petizione agli articoli 69 e 72-1: l'articolo 69 fa riferimento alle petizioni rivolte al Consiglio economico, sociale e ambientale, mentre l'articolo 72-1 richiama le petizioni rivolte alle collettività territoriali dai relativi elettori per richiedere l'inclusione nell'ordine del giorno dell'assemblea deliberativa di tale collettività di una questione di sua competenza.

Le petizioni rivolte al **Legislatore** sono invece citate espressamente dall'[ordinanza n° 58-1100 del 17 novembre 1958](#) relativa al funzionamento delle Assemblee parlamentari, che rinvia ai Regolamenti parlamentari le condizioni in base alle quali le petizioni scritte possono essere presentate. La disciplina concreta si rinviene dunque negli articoli da 147 a 151 del [Regolamento dell'Assemblea nazionale](#), modificati sulla questione a giugno 2019¹⁹, e negli articoli da 87 a 89-*bis* del [Regolamento del Senato](#)²⁰. Anche in Francia, come in Italia, non c'è un'apposita Commissione parlamentare sulle petizioni, ma esse sono inviate alla **Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell'amministrazione generale della Repubblica**²¹ in ciascuno dei due rami del Parlamento e viene nominato un relatore. Maggiori dettagli sono disponibili [qui](#).

In base al Regolamento dell'Assemblea nazionale, la **procedura d'esame** prevede che le petizioni siano **inviate elettronicamente** al Presidente dell'Assemblea, corredate dalle firme dei proponenti e dal relativo indirizzo e-mail e postale. Le condizioni di raccolta e autenticazione delle firme nonché di raccolta e conservazione delle informazioni fornite all'Assemblea dai firmatari sono specificate da una decisione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale.

Su proposta del relatore, la Commissione decide, a seconda dei casi, di archiviare la petizione o di esaminarla. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica una **relazione** che riproduce il testo della petizione e il resoconto dei suoi dibattiti. La Commissione competente può decidere di includere nei suoi dibattiti i primi firmatari della petizione.

A differenza del sistema italiano, in Francia (solo per l'Assemblea nazionale) vi sono conseguenze particolari associate ad un certo **numero di firmatari** della petizione. In particolare, le petizioni - che normalmente vengono registrate - vengono pubblicate quando firmate da oltre 100.000 firmatari; inoltre, nel caso in

¹⁸ L'ordinamento francese *post* rivoluzionario ha determinato il successivo sviluppo della petizione gettando le basi per l'attribuzione ad essa della qualificazione di diritto politico. A. COCCIA, *Art. 50*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, *cit.*, p. 51.

¹⁹ La [risoluzione n. 281 del 4 giugno 2019](#) ha infatti modificato numerosi articoli del Regolamento dell'Assemblea nazionale, tra cui anche gli articoli da 147 a 151, ed è entrata in vigore il 1° settembre 2019.

²⁰ Nel Regolamento dell'Assemblea nazionale, la disciplina delle petizioni è contenuta nel Titolo III dedicato al controllo parlamentare, nella prima parte dedicata a "Informazione, valutazione e controllo". Nel Regolamento del Senato, le disposizioni sulle petizioni sono in un capitolo parte, il XXIII, espressamente dedicato a tale materia.

²¹ E' una Commissione permanente prevista dall'articolo 36 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale e dall'articolo 7 del Regolamento del Senato.

cui siano firmate da più di 500.000 firmatari domiciliati in almeno 30 dipartimenti o territori d'oltremare, il dibattito sulla relazione riferita alla petizione può essere inserito dalla Conferenza dei presidenti all'ordine del giorno, su proposta del presidente della commissione competente o di un Presidente del Gruppo.

Una pubblicazione recante le sintesi delle petizioni e delle decisioni ad esse attinenti è distribuita periodicamente ai membri dell'Assemblea²². Entro otto giorni dalla distribuzione di tali documenti recanti la decisione della Commissione sulla classificazione di una petizione, ogni membro può chiedere al Presidente dell'Assemblea di presentare la petizione all'Assemblea; la sua richiesta è inoltrata alla Conferenza dei presidenti, che delibera. Dopo questo periodo, o quando la Conferenza dei presidenti non acconsente alla richiesta, le decisioni della Commissione diventano definitive e vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*. Quando la Conferenza dei presidenti accoglie la richiesta, viene presentato, stampato e diffuso il rapporto sulla petizione che è stato in precedenza pubblicato; questo rapporto riproduce il testo integrale della petizione.

Quanto al Senato le petizioni, sempre rivolte alla Presidenza di Assemblea, possono essere presentate anche da un senatore. Tutte le petizioni sono iscritte in un ruolo generale, reso pubblico, in ordine di arrivo. La Commissione competente, ricevuta la petizione, può decidere se inviarla ad un Ministro o ad un'altra Commissione del Senato, se sottoporla al Senato, se chiedere alla Presidenza del Senato di trasmetterla al [Difensore Civico](#), sia di archivarla. Le petizioni su cui la Commissione non si pronuncia, scadono automaticamente all'apertura della sessione ordinaria successiva a quella in cui sono state presentate. Le petizioni depositate nell'intervallo delle sessioni ordinarie sono allegate, per il calcolo della decadenza, al primo giorno della sessione ordinaria successiva alla data del loro deposito. Il presentatore della petizione viene informato del numero d'ordine e della decisione concernente la petizione di cui è firmatario.

Entro quindici giorni dalla data in cui la petizione è iscritta all'elenco generale o dal momento in cui la decisione della Commissione competente è resa pubblica, qualsiasi senatore può chiedere la relazione in seduta pubblica di una petizione. Dopo questo periodo, le decisioni della Commissione sono definitive e vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*. Anche le risposte dei Ministri alle petizioni ad essi riferite sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*.

Nell'ipotesi in cui la Commissione decida di sottoporre la petizione al Senato, o nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti abbia accolto una richiesta di iscriverla all'ordine del giorno la discussione su una relazione concernente una petizione, la Commissione elabora una relazione che deve riprodurre il testo integrale della petizione e indicare i motivi delle conclusioni raggiunte al riguardo. Questo rapporto è pubblicato.

²² Il cosiddetto "[feuilleton des pétitions](#)" è una pubblicazione periodica che raggruppa le petizioni, riassumendo l'oggetto della richiesta, le decisioni prese su ciascuna dalla Commissione competente, precisando se la petizione è stata trasmessa, e l'eventuale risposta.

3. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO INGLESE

La presentazione di petizioni al Parlamento vanta una lunga tradizione nel Regno Unito, sebbene prima delle Guerre Civili degli anni '40 del 1600 le petizioni si sostanziasse principalmente nell'esternazione di rimostranze personali. Fu a partire dalla fine del XVIII secolo che i radicali e i riformatori diedero il via all'utilizzo dell'istituto per formulare **richieste di carattere generale** (riforme parlamentari, abolizione della schiavitù, tolleranza religiosa), dando vita ai movimenti che culminarono con le petizioni di massa dei cartisti negli anni '30-'40 del 1800. La tradizione è poi proseguita in questo solco e i cittadini inglesi hanno continuato ad utilizzare tale strumento per esprimere i propri convincimenti su questioni di interesse generale e come forma di pressione sui pubblici poteri. L'utilizzo della petizione sembra un'abitudine abbastanza diffusa Oltremarica: nell'[Audit of Political Engagement 2019](#), l'*Hansard Society* ha stimato che nel 2018 il 28% della popolazione ha firmato almeno una petizione elettronica nel corso dell'anno.

Attualmente nel Regno Unito sono attivi diversi sistemi di petizione istituzionale, presso il Parlamento inglese e quello scozzese, l'Assemblea gallese, l'Assemblea dell'Irlanda del Nord e le autorità locali. Nel Parlamento inglese, le petizioni possono essere presentate sia alla *House of Lords* che alla *House of Commons* tanto in **forma cartacea**, in linea con le tradizioni storiche, quanto in **forma elettronica**.

Un primo sistema di petizioni elettroniche venne introdotto nel novembre 2006 dal Governo laburista con il lancio del *Number 10 Website*²³; tale sistema operò sino al 2011, quando venne sostituito, su impulso del Governo liberaldemocratico-conservatore, con un sistema di petizioni elettroniche condiviso tra il Governo e la Camera dei Comuni, rimasto operativo sino al 2015^{24, 25}.

Risale, infatti, al luglio 2015 l'avvio dell'[attuale sistema di petizioni elettroniche](#), sempre condiviso tra il Parlamento e il Governo ([E-petitions](#)

²³ Entro il primo anno di lancio del sito Web numero 10, rimasto attivo dal 2006 al 2011, sono state presentate 29.000 petizioni e raccolte 5,5 milioni di firme. Al momento delle elezioni generali del 2010, oltre 12 milioni di firme erano state aggiunte alle petizioni presenti sul sito. Ogni petizione che ha raccolto oltre 200 firme ha ricevuto una risposta governativa. Da novembre 2006 a novembre 2008, la metà delle petizioni è stata respinta definitivamente, con l'intento di evitare duplicazioni o offese. Da febbraio 2009 a marzo 2011, il 94% delle petizioni ha raccolto meno di 500 firme. Delle questioni per le quali sono state presentate oltre 30 petizioni sul sito Web numero 10 da novembre 2006 a novembre 2008, 35 riguardavano lo Zimbabwe, 39 l'invito alle dimissioni del Primo Ministro o alla convocazione di elezioni generali, 40 concernevano l'UE, 41 proponevano onorificenze e 43 riguardavano tasse su carburanti e tariffe stradali.

²⁴ Il nuovo *Cabinet Office website* (2011-15) da agosto 2011 a febbraio 2013 ha ricevuto 19.789 petizioni e ha visto la raccolta di 7 milioni di firme. A marzo 2015, il numero di petizioni aveva raggiunto 60.818. Tra agosto 2011 e febbraio 2013, il 5% delle petizioni ha ottenuto 500 firme (circa 1.000 petizioni), mentre lo 0,7% ha raggiunto le 10.000 firme necessarie - secondo il nuovo sistema - per ricevere una risposta del Governo (circa 140). Solo lo 0,1% delle petizioni ha raggiunto le 100.000 firme necessarie a scaturire un dibattito parlamentare (c. 20).

²⁵ Per il dibattito concernente l'introduzione delle petizioni elettroniche e il relativo sviluppo precedentemente al 2015, si rinvia al *Briefing Paper "E-Petitions" (n. 06450 del 20 ottobre 2015)*, realizzato dalla Biblioteca della Camera dei Comuni.

[website](#)), ma con il fondamentale apporto della **Commissione per le petizioni** (*Petitions Committee*) della *House of Commons*, prevista dall'articolo 145A del [Regolamento](#), istituita *ad hoc* per l'esame di tutte le petizioni (sia cartacee, che elettroniche) e la gestione dei relativi dibattiti presso la Westminster Hall e delle risposte fornite dal Governo²⁶. Nel Regolamento della Camera dei Comuni le disposizioni appositamente dedicate all'esame delle petizioni sono collocate agli articoli da 153 a 157. La procedura per la presentazione di petizioni elettroniche è descritta in dettaglio sul sito del Parlamento, nella sezione [How petitions work](#)²⁷.

Il diritto a presentare petizioni è riservato ai **cittadini britannici** e ai **residenti** nel Regno Unito; il presentatore è tenuto a individuare almeno 5 sostenitori. Tutte le petizioni sono assoggettate al vaglio della citata Commissione per le petizioni, istituita quale *Select Committee* dei Comuni e composta fino a 11 deputati di maggioranza e opposizione, proporzionalmente alla relativa consistenza numerica nell'intera *House of Commons*. Dopo il vaglio della Commissione, tenuta a respingere quelle non conformi a specifici [standard](#), le petizioni vengono pubblicate sul sito e, a partire da questo momento, **possono essere sottoscritte on line** dai cittadini britannici e dai residenti nel Regno Unito. Per firmare una petizione elettronica, ai sottoscrittori viene richiesto di fornire un indirizzo di posta elettronica e di confermare il proprio nome, paese, codice postale, nonché di essere residenti nel Regno Unito. Ogni petizione può essere firmata una sola volta da ciascun avente diritto; il medesimo *mail account* può essere utilizzato fino a due volte per la stessa sottoscrizione, ma non oltre²⁸.

Il supporto alla petizione in termini di numero di firmatari comporta diverse conseguenze: le petizioni supportate da almeno **10.000 firme ricevono risposta dal Governo**, mentre quelle che raggiungono oltre **100.000 firme vengono prese in considerazione per il dibattito in Parlamento**, sebbene ciò possa avvenire anche prima del raggiungimento del predetto obiettivo. In concreto, le petizioni sottoscritte da oltre 100.000 persone sono quasi sempre dibattute, sebbene la Commissione per le Petizioni possa decidere di non dare luogo a dibattito se la questione oggetto di petizione è stata discussa in tempi recenti o se analogo dibattito è già programmato in Parlamento per un prossimo futuro.

La Commissione per le Petizioni può anche decidere di avviare indagini e audizioni di esperti per acquisire elementi informativi in ordine agli argomenti trattati nelle petizioni, produrre relazioni o contattare, ovvero convocare, il proponente per raccogliere ulteriori elementi di valutazione.

²⁶ Dal 2015 - data di avvio del nuovo sistema di petizioni elettroniche - a luglio 2019, 3 petizioni hanno ricevuto oltre un milione di firme. Si tratta: della petizione sulla revoca dell'art. 50 e sulla permanenza in Europa (6,1 milioni di sottoscrizioni, corrispondenti al 13% dell'elettorato); della petizione sulla ripetizione del referendum per decidere se restare o meno in Europa (4,1 milioni di firmatari, pari al 9% dell'elettorato); della petizione volta ad impedire la visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito (1,9 milioni di sottoscrittori, equivalenti al 4% dell'elettorato). Ulteriori dati sono disponibili nel *Briefing Paper "Petitions in the UK"* (n. 8620 dell'11 luglio 2019) realizzato dalla Biblioteca della Camera dei Comuni.

²⁷ Si segnala che, a causa dello scioglimento anticipato, il sito per la presentazione delle petizioni *on line* è chiuso e tutta l'attività ad esse connesse è ferma dal 6 novembre. Per ulteriori informazioni si veda [qui](#).

²⁸ La Commissione per le Petizioni della *House of Commons* ha dichiarato che circa l'1% delle firme proviene da un account di posta elettronica utilizzato due volte.

La Commissione ha il potere di respingere le petizioni per diversi motivi, ad esempio quando riguardino questioni estranee alla competenza del Governo e/o della Camera dei Comuni, quando richiedano la medesima azione su una petizione già in essere ovvero rechino contenuti offensivi o calunniosi.

Si precisa che la Commissione per le Petizioni non è competente in materia di [Recall petitions](#), istituto introdotto nel 2015 e conosciuto anche in altri ordinamenti giuridici (ad es. Stati Uniti e Giappone), che consente agli elettori di esercitare il potere di revoca dei deputati condannati per determinati reati o sospesi dalle funzioni per almeno 10 giorni di seduta. Tale tipologia di petizioni non compare sul sito *web* del Parlamento dicato alle petizioni *tout court* e la relativa gestione avviene a livello locale²⁹.

Con l'attuale sistema, al 20 novembre 2019 risultano discusse in Parlamento [74 petizioni](#).

²⁹ Per approfondimenti sull'istituto del *recall*, si rinvia al *Briefing Paper* della Biblioteca della *House of Commons*, n. 5089 del 21 agosto 2019, [Recall elections](#).

4. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO SPAGNOLO

L'ordinamento spagnolo disciplina in **Costituzione** il diritto alla presentazione di **petizioni individuali e collettive**, per iscritto e nei limiti e con gli effetti di legge, sia nel titolo I, dedicato ai Diritti e doveri fondamentali ([articolo 29 della Costituzione del 1978](#)) sia nel Titolo III, relativo alle *Cortes Generales* ([articolo 77 della Costituzione](#)). In particolare, l'articolo 29 riconosce tale diritto a tutti gli spagnoli, limitandone l'esercizio alla forma esclusivamente individuale per i membri delle Forze armate o dei Corpi/Istituti soggetti a disciplina militare, secondo quanto disposto da specifica legislazione³⁰. L'articolo 77 dispone che le Camere possano ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, restando vietata la presentazione diretta tramite manifestazioni cittadine. Le Camere possono sottoporre al Governo le petizioni ricevute e l'Esecutivo è obbligato a prendere posizione sul relativo contenuto, qualora richiesto dalle *Cortes*. La petizione ha dunque un ambito più vasto di destinatari, **non limitato alle sole Assemblee legislative**.

Il dettato costituzionale è stato attuato con legge organica n. 4 del 2001 ([Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición](#)), quando il legislatore iberico decise di iscrivere nella cornice costituzionale l'istituto, sino a quel momento regolato da norme precostituzionali³¹, pur adattate ai pronunciamenti del Tribunale costituzionale nel frattempo intervenuti³² (specie la sentenza resa il 14 luglio 1993). La legge del 2001 riconosce quale titolare del diritto di petizione "**ogni persona fisica o giuridica**, a prescindere dalla nazionalità", specificando che dal relativo esercizio non debba derivare pregiudizio al presentatore, a meno che in ragione di esso vengano compiuti reati o infrazioni. Viene identificato come destinatario di petizione "qualsivoglia istituzione pubblica, amministrazione o autorità, nonché gli organi di direzione e amministrazione di organismi ed enti vincolati o dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, relativamente alla materia di propria competenza, indipendentemente dall'ambito territoriale o funzionale". Le petizioni possono riguardare ogni questione o materia compresa nell'ambito di competenze del destinatario, indipendentemente dall'interesse esclusivo del presentatore, ovvero se abbiano interesse collettivo o generale. Non sono oggetto del diritto le richieste,

³⁰ La relativa disciplina è recata dall'art. 13 della [Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil](#) e dall'art. 16 della [Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas](#).

³¹ [Ley 92/1960, de 22 de diciembre, por la que se regula el derecho de petición](#).

³² Nella Spagna del XIX secolo era riconosciuto il solo diritto di petizione individuale. Il progetto di Costituzione Federale del 1873 riconosceva il diritto a rivolgere petizioni, individuali e collettive, alle Cortes e alle altre autorità della Repubblica: era la prima volta nella storia del costituzionalismo spagnolo che la petizione si riconosceva quale diritto collettivo. La Costituzione della Seconda Repubblica del 1931 affermava il diritto di petizione individuale e collettivo all'articolo 35, riproponendo quanto già previsto nel progetto costituzionale del 1873. Anche il regime franchista riconobbe il diritto di petizione al Capo dello Stato, alle Cortes e alle autorità nell'articolo 21 del *Fuero de los Españoles* del 1945, sebbene limitasse l'esercizio del diritto secondo specifiche disposizioni legislative per corporazioni, funzionari pubblici e militari. L'efficacia di tali disposizioni venne tuttavia a più riprese sospeso negli anni della dittatura, di fatto conculcando il diritto pur formalmente previsto.

recriminazioni o suggerimenti per la soddisfazione dei quali l'ordinamento giuridico preveda un procedimento specifico distinto da quello regolato per legge.

Le petizioni si presentano per iscritto, all'uopo utilizzando qualunque mezzo, **incluso elettronico**, che consenta di accreditarne l'autenticità. Si richiede necessariamente l'indicazione dell'identità del presentatore, della nazionalità (se presente), del luogo o del mezzo scelto per la notifica, dell'oggetto e del destinatario della petizione. Per le petizioni collettive, oltre ai predetti requisiti, viene richiesta la firma di tutti i presentatori, unitamente all'indicazione di nome e cognomi. I presentatori possono esigere la riservatezza dei propri dati e possono, altresì, dar conto dell'esercizio del proprio diritto a istituzioni o organi diversi da quello scelto come destinatario, presentando copia della petizione senza ulteriore effetto oltre quello della mera trasmissione per conoscenza.

Esiste poi una specifica procedura relativa al **vaglio di ammissibilità** in base alla quale l'autorità o l'organo destinatario procede a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e alle ulteriori verifiche ritenute pertinenti. Qualora la petizione non contenga i dati necessari o questi non siano sufficientemente chiari, si richiede al presentatore di sanare eventuali lacune entro il termine di 15 giorni, spirato il quale, in assenza di integrazioni, si considera venuto meno l'interesse alla petizione, che viene quindi archiviata. Sono dichiarate inammissibili:

- le petizioni il cui oggetto sia estraneo alle attribuzioni dei pubblici poteri, istituzioni o organismi ai quali siano dirette, così come quelle la cui soluzione debba essere oggetto di un procedimento parlamentare, amministrativo o giudiziario;
- le petizioni sul cui oggetto sia in corso un procedimento parlamentare, amministrativo o giudiziario, fin tanto che su di essi non siano stati raggiunti accordi, assunti decisioni o giudizi.

La dichiarazione di inammissibilità deve sempre essere motivata e notificata al proponente entro 45 giorni dalla presentazione della petizione. Quando l'inammissibilità dipenda dall'esistenza nell'ordinamento giuridico di altri procedimenti specifici per il soddisfacimento dell'oggetto della petizione, la relativa dichiarazione dovrà indicare espressamente le disposizioni e l'organo all'uopo competente. Qualora la dichiarazione di inammissibilità si basi sulla carenza di competenza del destinatario, si prevede che quest'ultimo la trasmetta all'istituzione, amministrazione o organismo ritenuto competente entro il termine di 10 giorni, dandone comunicazione al presentatore.

Secondo il **procedimento per l'esame**, si stabilisce che l'autorità o organo competente sono **obbligati a rispondere** e a notificare la risposta nel termine massimo di 3 mesi a partire dalla data della presentazione; altresì, se lo ritengano necessario, essi potranno convocare i presentatori in audizione speciale. Quando la petizione si ritenga fondata, l'autorità competente è obbligata a considerarla e ad adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di assicurarle piena effettività, incluso, eventualmente, dare avvio ai procedimenti necessari all'adozione di una disposizione di carattere generale. La risposta dovrà comprendere, quanto meno, i termini in cui la petizione è stata presa in considerazione da parte dell'autorità

competente, nonché le ragioni e i motivi per i quali si decide di dare seguito o meno alla petizione. Qualora, come risultato della petizione venga adottato qualsivoglia accordo, decisione o risoluzione specifica, tale atto viene allegato alla risposta. L'autorità/organo competente potrà accordare, quando ritenuto conveniente, la pubblicazione della risposta nel bollettino ufficiale preposto. Con cadenza annuale l'autorità/organo competente predispone una relazione delle attività derivate dalle petizioni ricevute.

La prima disposizione aggiuntiva alla legge del 2001 regola i "regimi speciali", stabilendo che le petizioni indirizzate al **Congresso dei Deputati**, al **Senato** o alle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome vengano esaminate secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, che devono comunque prevedere la possibilità di **audire i proponenti**, qualora ritenuto necessario. **Entrambe le Camere** del Parlamento spagnolo prevedono la **Commissione per le petizioni**. Al Congresso, la [Comisión de Peticiones](#) è disciplinata dagli articoli 46, co. 2, e 49 del [Regolamento interno](#). Al pari delle Commissioni per il Regolamento e per lo *Status* dei Deputati, la Commissione per le petizioni del Congresso si configura quale commissione **permanente non legislativa** ed è composta - analogamente alla citata Commissione sullo stato giuridico dei deputati, ai sensi dell'art. 48, co. 1, Reg., cui si fa esplicito rinvio - da un membro di ciascun gruppo parlamentare, in deroga alla regola generale della rappresentanza proporzionale in Commissione correlata alla consistenza numerica dei gruppi di Assemblea³³.

L'art. 49 del Regolamento del Congresso statuisce che la Commissione esamini ogni petizione, individuale o collettiva, ricevuta dalla Camera e che possa, se del caso, deciderne la trasmissione, per il tramite del proprio Presidente, ai seguenti organi: al Difensore Civico ([Defensor del Pueblo](#)); alla Commissione del Congresso che si stia eventualmente occupando della questione oggetto della petizione; al Senato, al Governo, ai tribunali, al pubblico ministero, alle Comunità Autonome o altri enti territoriali ritenuti competenti (consigli provinciali, municipi). La Commissione può anche deciderne l'archiviazione senza ulteriori formalità; in ogni caso, è tenuta a comunicarne l'esito al presentatore.

Al Senato la [Commissione per le Petizioni](#) è disciplinata dal Titolo XII (artt. 192-195) del [Regolamento interno](#). In particolare, in base all'art. 193 Reg., la Commissione esamina le petizioni individuali o collettive ricevute dal Senato e, previa deliberazione, può decidere di: assegnarle alla Commissione competente per materia; trasmetterle ai Gruppi parlamentari affinché questi, se ritenuto opportuno, promuovano specifiche iniziative parlamentari; trasmetterle, per il tramite del Presidente del Senato, al Congresso o agli altri organi ritenuti competenti, al pari di quanto analogamente previsto dal Regolamento del Congresso; archivarle senza ulteriori formalità. Si prevede anche che la Commissione o, in difetto, ogni Gruppo parlamentare, possa rimettere

³³ Nella corrente Legislatura, la XIV, la Commissione non risulta ancora costituita. Per la composizione della Commissione per le petizioni nella precedente legislatura si veda [qui](#). Sono disponibili [qui](#) le statistiche della Commissione per le petizioni del Congresso, relative alla XIII Legislatura.

all'Assemblea del Senato una mozione che riproponga il contenuto della petizione. Sul tale articolo 193 è peraltro intervenuta la Presidenza del Senato, la quale - con [Norma interpretativa del 10 ottobre 1984](#) - ha specificato come i poteri della Commissione enumerati dall'articolo in esame siano meramente valutativi, posto che la Commissione "non può effettuare alcun tipo di investigazione o inchiesta, salvo (...) che dalla petizione deduca la costituzione di una commissione di tale indole, caso in cui la Commissione dovrebbe sottoporre all'Assemblea una mozione assumendo il contenuto della petizione che dovrebbe essere approvata dalla Camera". In base all'art. 194 Reg. Senato, quando le petizioni sono ammesse all'esame, le relative decisioni della Commissione sono incluse tra le pubblicazioni ufficiali della Camera e, in ogni caso, la Commissione comunica al presentatore la decisione adottata. Infine l'art. 195 Reg. stabilisce che in ogni periodo ordinario di sedute, la Commissione per le petizioni informa il Senato in ordine al numero di petizioni ricevute, alle decisioni adottate, nonché, eventualmente, delle risoluzioni delle autorità alle quali siano state trasmesse. Il testo della relazione è incluso in una delle pubblicazioni ufficiali della Camera ed è oggetto di considerazione in seduta plenaria³⁴.

Diversamente dall'omologa Commissione del Congresso, la composizione della Commissione per le petizioni del Senato segue la regola generale dalla proporzionalità.

³⁴ Per la XIII Legislatura non risultano disponibili Relazioni della Commissione per le Petizioni del Senato, mentre è possibile consultare le [relazioni](#) relative alla XII Legislatura. In base alla [Relazione](#) sull'attività della Commissione per le petizioni nel periodo settembre-dicembre 2018, la Commissione ha ricevuto 101 petizioni, ne ha archiviate 14 e ha trasmesso le restanti agli organi ivi indicati.

5. DISCIPLINA DELL'ISTITUTO NELL'ORDINAMENTO TEDESCO³⁵

Il diritto di petizione è sancito all'articolo 17 della [Legge fondamentale tedesca](#), ed è espressamente qualificato come **diritto individuale - spettante a ciascuna persona fisica o giuridica - o collettivo** di inviare richieste scritte o reclami alle **autorità competenti** e alle **Assemblee legislative**. Sempre la Legge fondamentale, all'articolo 45c, istituisce la **Commissione per le petizioni**³⁶, le cui competenze sono state disciplinate dalla legge federale sulle competenze della Commissione per le petizioni ([Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses](#)) del 19 luglio 1975³⁷. Il [Regolamento del Bundestag](#) dedica un'apposita sezione, la IX, alla procedura relativa alle petizioni (artt. 108-112), mentre non si ravvisano analoghe previsioni con riferimento al Bundesrat.

La **procedura d'esame** prevede che il Presidente del *Bundestag* assegni le petizioni alla Commissione, la quale può richiedere un **parere alle Commissioni competenti per materia** qualora le petizioni riguardino una questione all'esame di tali Commissioni. I membri del *Bundestag* che inoltrino una petizione devono, su loro richiesta, essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione con voto consultivo.

Ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del Regolamento, la Commissione ha stabilito una serie di **principi c.d. procedurali** ([Verfahrensgrundsätze](#)) per l'esame delle petizioni e dei reclami, per poi decidere in base ad essi nel singolo caso. In base a tali principi procedurali, le petizioni si distinguono in:

- petizioni **multiple**, quali petizioni individuali riguardanti identiche problematiche;
- petizioni **collettive**, ossia sono raccolte di firme con la stessa richiesta;
- petizioni **di massa**, cioè innumerevoli petizioni con la stessa richiesta, il cui testo è totalmente o sostanzialmente lo stesso;
- petizioni **pubbliche**, che sono richieste o reclami di interesse generale per il Bundestag. Sono pubblicate in accordo con il presentatore sul sito web della Commissione per le petizioni. Con la pubblicazione, ad altre persone o gruppi di persone viene data l'opportunità tramite Internet di firmare la petizione o di presentare un contributo alla discussione.

Non vengono esaminate le petizioni: il cui contenuto è confuso; illeggibili; in cui recapito o firma del petitore siano falsi o falsificati; in cui recapito o firma

³⁵ Per la presente sezione ci si è avvalsi del lavoro curato dalla Biblioteca della Camera dei deputati - Ufficio Legislazione straniera, *La Commissione per le petizioni del Bundestag*, nonché sul seguente appunto realizzato dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura [La presentazione online delle petizioni al Bundestag](#).

³⁶ Le altre Commissioni parlamentari previste in Costituzione sono la Commissione per gli affari dell'Unione europea, la Commissione esteri e la Commissione difesa.

³⁷ In base a tale legge, il Governo federale e le autorità federali sono tenuti a presentare alla Commissione per le petizioni documenti, a fornire informazioni e a consentire l'accesso alle loro istituzioni, ma essi possono rifiutarsi di ottemperare a tale obbligo solo se il procedimento debba essere tenuto segreto in base a una legge oppure se sussistano altri motivi cogenti di sicurezza. La legge impone inoltre agli organi giudiziari e alle autorità amministrative l'obbligo di prestare assistenza alla Commissione o ad uno dei suoi membri incaricato.

del petitoro siano mancanti, in tutto o in parte, o se i campi obbligatori non siano stati compilati correttamente in caso di utilizzo del modulo elettronico; con cui si richieda qualcosa di impossibile, un reato punibile, un delitto o una misura in violazione dell'ordine costituzionale o della morale; dal contenuto offensivo, estorsivo o coercitivo.

Il competente membro del Governo federale (*Bundesregierung*) deve essere informato sia nel caso in cui vengano rivolte direttamente ad autorità ed enti federali, a istituti e fondazioni di diritto pubblico richieste di presentazioni di atti, di informazioni o di accesso alle istituzioni, sia nel caso la Commissione decida di procedere all'audizione del presentatore della petizione, di testimoni o di esperti. La Commissione può decidere, nel singolo caso, il conferimento di poteri ad uno o più suoi membri, determinando con precisione il contenuto e l'ampiezza del conferimento stesso.

La Commissione presenta al *Bundestag* una **relazione mensile** sulle petizioni esaminate con una raccomandazione in un unico documento. Le relazioni sono stampate, distribuite e iscritte all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea entro tre settimane dalla distribuzione e possono essere integrate oralmente dal relatore. Soltanto su richiesta di un Gruppo parlamentare o del cinque per cento dei deputati presenti ha luogo un dibattito in Assemblea. I presentatori vengono informati circa l'esito della loro petizione con una comunicazione provvista di motivazioni. La Commissione predispone inoltre una **relazione annuale** (*Jahresbericht*) sulla propria attività. Dai dati contenuti nell'[ultima relazione presentata](#) e pubblicata il 7 agosto 2019 risulta che nel 2018 la Commissione, definita come "il sismografo politico del Parlamento", abbia ricevuto 13.189 petizioni, circa il 15% in più rispetto all'anno precedente e, come sempre, i temi principali hanno riguardato il settore lavoro e affari sociali e quello della giustizia.

La Commissione, infine, collabora anche con le istituzioni per i diritti civili presenti in altri paesi ed è membro di due associazioni internazionali che si occupano del diritto di petizione: l'Istituto Europeo dell'Ombudsman (*Europaischen Ombudsmann-Institut* - EOI), fondato nel 1988 e con sede a Innsbruck, e l'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (*The International Ombudsman Institute* - IOI), che dal 2009 ha il suo segretariato generale a Vienna.

Circa le modalità di presentazione, fermo restando che le petizioni devono essere presentate per iscritto, si segnala che dal 2012 è attiva la **nuova piattaforma internet** della Commissione per le petizioni del *Bundestag* (<https://epetitionen.bundestag.de>). L'accesso alla "Mia petizione" (*Meine Petition*) offre tre possibilità: la presentazione di una **petizione senza pubblicazione in internet**, che può trattare sia questioni personali sia richieste di carattere generale; la presentazione di una **petizione destinata alla pubblicazione**, che però deve soddisfare determinati requisiti di tipo formale e sostanziale (non può contenere riferimenti personali); la presentazione di una **petizione per conto di un terzo**, nel qual caso è necessaria una delega del rappresentato che dovrà essere inviata per posta. In tutti e tre i casi, la procedura risulta semplificata se si è già registrati al portale, ma ciò è obbligatorio solo per le petizioni destinate alla pubblicazione.

6. TAVOLA SINOTTICA

	Fonte di disciplina e destinatari	Titolarità del diritto	Modalità di invio	Organismo competente	Esiti dell'esame
Italia	Costituzione e regolamenti parlamentari. Sono destinarie solo le Assemblee legislative	Cittadino italiano	Invio cartaceo o telematico. Non esiste un'apposita piattaforma elettronica	Commissioni permanenti per materia	<ul style="list-style-type: none"> - Possibile abbinamento a disegni di legge - Senato: presa in considerazione con eventuale trasmissione al Governo (Camera: votazione di una risoluzione per interessare il Governo) - Archiviazione
Francia	Costituzione e regolamenti parlamentari. Sono destinatari le Assemblee legislative, il Consiglio economico, sociale e ambientale e le collettività territoriali	Cittadino francese	Invio telematico	Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell'amministrazione generale della Repubblica	<ul style="list-style-type: none"> - Esame da parte della Commissione, attraverso una relazione - Possibile esame in Assemblea - Possibile invio al Ministro competente - Senato: possibile invio al Difensore Civico - Archiviazione

	Fonte di disciplina e destinatari	Titolarità del diritto	Modalità di invio	Organismo competente	Esiti dell'esame
Regno Unito	Regolamenti parlamentari. Sono destinatari le Assemblee legislative, il Parlamento scozzese, le Assemblee del Galles e dell'Irlanda del Nord, le autorità locali	Cittadini britannici e residenti nel Regno Unito	Elettronica, tramite una piattaforma dedicata	Commissione per le petizioni	- Esame da parte della Commissione che può avviare indagini e audire esperti e/o i proponenti per acquisire informazioni, produrre relazioni - Le petizioni supportate da almeno 10.000 firme ricevono risposta dal Governo; quelle con almeno 100.000 firme vengono prese in considerazione per il dibattito in Parlamento - Rigetto
Spagna	Costituzione, leggi organiche e regolamenti parlamentari. Sono destinatarie qualsiasi istituzione pubblica, amministrazione o autorità nonché le	Ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità	Invio cartaceo o telematico	Commissione per le petizioni	- Possibile trasmissione ad una Commissione competente per materia - Possibile trasmissione all'altra Camera, al Governo

	Fonte di disciplina e destinatari	Titolarità del diritto	Modalità di invio	Organismo competente	Esiti dell'esame
	Assemblee legislative				<ul style="list-style-type: none"> a qualsiasi altra autorità competente - Possibile trasmissione al Difensore civico - Senato: possibile trasmissione ai Gruppi - Senato: possibile esame in Aula con mozione - Archiviazione
Germania	Costituzione, legge federale e regolamenti parlamentari. Sono destinatarie tutte le autorità pubbliche e le Assemblee legislative	Ciascuna persona fisica o giuridica, in forma individuale o collettiva	Invio telematico, tramite una piattaforma elettronica dedicata	Commissione per le petizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Possibile esame con parere di Commissioni competenti - Possibile esame in Assemblea - Presentazione di una relazione mensile sulle petizioni esaminate - Invio al Governo, ad altro organo costituzionale del Governo federale, tramite raccomandazione da

	Fonte di disciplina e destinatari	Titolarietà del diritto	Modalità di invio	Organismo competente	Esiti dell'esame
					sottoporre al vaglio dell'Assemblea plenaria